REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 marzo 2008 - Deliberazione N. 473 - Area Generale di Coordinamento N. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali – N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - **Riconoscimento di partite debitorie appartenenti alla categoria dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive art. 47, comma 3, lettera a) L.R. 7/2002 - Zarro Francesco.**

PREMESSO

- che la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo - contabili;
- che l'art. 47, comma 3 e 4 della citata norma regionale modificato e integrato dall'art. 1, comma 5 lettera a) della L.R. n. 15/2005, statuisce che il Consiglio regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione;
- con Delibera di G.R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere regionale;
- che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2008 con L.R. n. 2 del 30.01.2008;
- che la G.R. con Delibera n. 308 del 15.02.2008 ha approvato il Bilancio gestionale 2008, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 7/02;

CONSIDERATO

- che gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3 della L.R. 7/02 e sue s.m.i.;
- che il Bilancio gestionale relativo all'esercizio 2008, di cui alla delibera di G.R. n. 308 del 15.02.2008, prevede alla U.P.B. 6.23.57 il capitolo di spesa n. 124, denominato "Pagamento debiti fuori Bilancio di cui all'art. 47 della L.R. 7/02" e il capitolo di spesa n. 585, denominato "Pagamento debiti fuori Bilancio di cui all'art. 47 della L.R. 7/02 di competenza dell'AGC 16"
- che con Decreto n. 597 del 01.09.2003, in esecuzione della Delibera di G.R. n. 2499 del 1 agosto 2003, il Presidente della Giunta Regionale della Campania disponeva lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Benevento e la nomina di un Commissario Straordinario;
- che avverso i succitati provvedimenti il sig. Zarro Francesco, componente del Consiglio di Amministrazione del citato Istituto, proponeva ricorso innanzi al TAR Campania;
- che il TAR Campania, con sentenza n. 9709 del 28.06.2004, respingeva il ricorso promosso dal ricorrente;
- che il sig. Zarro, conseguentemente, proponeva ricorso in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Campania n. 9709/2004;
- che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2943 del 07.06.2005, accoglieva il ricorso in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso proposto in primo grado e annullava il provvedimento impugnato, condannando la Regione Campania al pagamento, a favore dell'appellante, delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, che liquidava in complessivi €. 4.000,00;
- che l'appellante rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Lombardi in Benevento, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2943/2005, con atto di precetto, notificato in data 12 luglio 2005, e con successivo atto in rinnovazione, notificato in data 23 novembre 2006 giusta nota Avvocatura prot. 0279216.2007, ha intimato alla Regione Campania il pagamento della somma di €. 6.323,02, oltre agli interessi legali che matureranno fino al saldo effettivo ed ogni spesa successiva;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che, la spesa di €. 6.323.02, non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascriversi tra i debiti fuori Bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'art. 47, comma 3 e 4 della L.R. 7/02, quale obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva;

- che la somma di €. 6.323,02 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, ad ulteriori variazioni per le voci relative ad interessi e spese legali che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
- che con delibera di G.R. n. 1731 del 30.10.2006 è stata approvata, tra l'altro, la "Scheda di rilevazione di partita debitoria" che opportunamente redatta è parte integrante del presente provvedimento (pagine n. 3) ;

RITENUTO
- di dover richiedere al Consiglio regionale il riconoscimento della legittimità del "debito fuori Bilancio" determinato nella misura di €. 6.323,02, oltre agli interessi, ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L.R. 7/02 e della Delibera di G.R. 1731 del 30.10.2006, a favore del sig. Zarro Francesco, secondo le specifiche riportate nella scheda di rilevazione di partita debitoria, allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dover procedere alla variazione compensativa, ai sensi dell'art. 29 comma 9 lett.b) della L.R. 7/2002, prelevando in termini di competenza e di cassa, il succitato importo presunto dal capitolo 124 - U.P.B. 6.23.57 – ed integrando di una somma corrispondente lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 585 denominato "Pagamento debiti fuori Bilancio di cui all'art. 47 della L.R. 7/02 di competenza dell'AGC 16" della medesima U.P.B. 6.23.57

VISTA
- la legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002, recante "Ordinamento Contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76";
- la legge regionale n. 2 del 30.01.2008, di approvazione del Bilancio regionale per l'anno finanziario 2008;
- la Delibera di Giunta regionale n. 308 del 15.02.2008, di approvazione del Bilancio gestionale 2008;
- Note avvocatura prot n. 977422/2005, 666728/2006, 1057556/2006, 279216/2007 e 9556877/2007.

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte

- di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3 lett. a) della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 e s.m.i, il riconoscimento del "debito fuori Bilancio" derivante dalla sentenza n. 2943 del 7 giugno 2005 del Consiglio di Stato, per l'importo di €. 6.323,02 a favore del sig. Zarro Francesco, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Lombardi in Benevento, secondo le specifiche riportate nella scheda di rilevazione di partita debitoria, allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- procedere alla variazione compensativa, ai sensi dell'art. 29 comma 9 lett.b) della L.R. 7/2002, prelevando in termini di competenza e di cassa, il succitato importo presunto dal capitolo 124 - U.P.B. 6.23.57 – ed integrando di una somma corrispondente lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 585 della medesima U.P.B. 6.23.57
- che la somma di €. 6.323,02 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, ad ulteriori variazioni per le voci relative ad interessi e spese legali che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
- di demandare, in esecuzione del presente provvedimento, il Dirigente del settore E.P.A. gli atti consequenziali d'impegno e di liquidazione della somma di €. 6.323,02 da assumersi sulla U.P.B. 6.23.57 capitolo n. 585 denominato *"Pagamento debiti fuori Bilancio di cui all'art. 47 della L.R. 7/02 di competenza dell'AGC 16",* da effettuarsi subordinatamente al riconoscimento da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 7/02 ed in osservanza di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1731 del 30.10.2006.

- di trasmettere il seguente Atto all'A.G.C. 04 "Avvocatura" per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli Atti annullati ed impugnati innanzi all'autorità giudiziaria;
- di trasmettere copia del presente atto, per quanto di rispettiva competenza:
- al Consiglio Regionale della Campania;
- all'AGC 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale ed al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa;
- all'AGC 16 – Governo del Territorio
- all'AGC 04- Avvocatura - Settore Contenzioso Civile e Penale;
- al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° _1_ del 10/01/2008

AREA **16** SETTORE **04** SERVIZIO **01**

FASC. n° 1744/2004

Il sottoscritto Mastracchio Giulio nella qualità di responsabile del servizio 01, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Zarro Francesco difeso da Avvocato Lombardi Carmine

Oggetto della spesa

SPESE DI GIUDIZIO OLTRE INTERESSI LEGALI
Sentenza del Consiglio di Stato n. 2943 del 07.06.2005 e successive note dell'Avvocatura regionale

La spesa è stata ordinata con atto _____ n° _____ del _____

Impegno n° _____ Anno _____

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

SENTENZA ESECUTIVA

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con deliberazione n. 2499, adottata nella seduta del 1° agosto 2003, la Giunta Regionale della Campania, premesso che i tre rappresentanti l'Amministrazione provinciale di Benevento, membri effettivi dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento avevano raggiunto, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 22 ottobre 1971, n° 865, il limite del loro mandato a seguito delle elezioni Amministrative per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento, tenutesi il 25 e

26 maggio 2003 e che, inoltre, l'Istituto era stato da poco interessato da provvedimenti disposti dall'Autorità giudiziaria a carico di Dirigenti e Funzionari dell'Istituto medesimo e, in particolare del Presidente, decideva di ritenere decaduti dagli incarichi i membri costituenti il Consiglio di Amministrazione del detto Istituto determinandone il conseguente scioglimento e di incaricare, vista l'inadempienza dell'Amministrazione provinciale nell'emanare il provvedimento di nomina dei nuovi rappresentanti fissato entro il termine del 4 agosto 2003, il Presidente della Giunta regionale alla nomina su proposta dell'Assessore al ramo di un Commissario straordinario sino alla ricostituzione dell'Organo ordinario.
Con D.P.G.R.C. n° 400 del 01 luglio 2004, in esecuzione della delibera di G.R. n. 929 del 26.06.2004, si disponeva lo scioglimento integrale ed immediato del Consiglio di Amministrazione dello I.A.C.P. di Benevento e la nomina di un Commissario ad Acta.
Avverso i summenzionati provvedimenti proponeva ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, il sig. Zarro Francesco, componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in rappresentanza degli assegnatari degli alloggi.
Il TAR regionale della Campania Sezione I si esprimeva con sentenza n° 9709 del 28 giugno 2004, con la quale il giudice adito respingeva il ricorso considerando che, in presenza dell'inerzia del Consiglio provinciale a provvedere alle nuove nomine e, contestualmente, della decadenza ai sensi del ex art. 6 della legge n° 865 del 1971 dei componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina provinciale e, quindi, del Presidente le cui funzioni non potevano essere esercitate da componenti di diversa estrazione per espressa previsione della norma primaria, doveva convenirsi sul fatto che la via percorsa era obbligata per garantire il funzionamento dell'organo nelle more della sua ricostituzione.
Successivamente avverso la decisione del TAR Campania il sig. Zarro Francesco, con ricorso notificato il 16 e il 23 settembre 2003 ha proposto appello contro la summenzionata sentenza al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato esaminato il ricorso si pronuncia a favore del ricorrente, riconoscendo fondato il motivo di censura con cui l'appellante sostiene che la Giunta regionale non poteva procedere allo scioglimento dell'intero Consiglio di Amministrazione, ma avrebbe potuto nominare il Presidente fra gli altri membri eletti dal Consiglio provinciale, ancora in carica, fra cui esso esponente.
Infatti, contrariamente alla decisione del TAR, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione eletti dal Consiglio provinciale ex art. 6, comma 3, punto 1) della legge n. 865/71, non determina l'impossibilità di funzionamento dell'organo collegiale.
Pertanto, per quanto in premessa evidenziato, viste le note dell'Avvocatura regionale prot. n. 977422/2005, 666728/2006, 1057556/2006, 279216/2007 e di cui ultima nota prot. 9556877/2007 si quantizza l'ammontare del debito in €. 6.323,02 oltre gli interessi e spese che potranno eventualmente maturare.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

ATTO DI PRECETTO RELATIVI ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 9204/2004 DEL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI

TOTALE DEBITO €. 6.323,02

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: **ONERI DERIVANTI DA SENTENZA ESECUTIVA**

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

c) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di €uro 6.323,02 (precisato che all'atto la somma in questione rappresenta solo una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, ad ulteriori variazioni per le voci relative ad interessi e spese legali che andranno a maturare fino a soddisfo e che al momento non sono quantificabili).

Allega la seguente documentazione :

1. Atto di precetto
2. Sentenza TAR n. 9709/2004
3. Sentenza Consiglio di Stato n. 2943/2005

Data _____

Il Responsabile del Servizio
Dr. Giulio Mastracchio

n. 9709/04 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la

Campania - Sezione Prima

composto dai magistrati:

dott. Giancarlo Coraggio - Presidente

dott. Luigi Nappi - Consigliere

dott. Arcangelo Monaciliuni - Consigliere, rel.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso n. 9729/2003 Reg. gen., proposto da Zarro Francesco, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Carmine Lombardi del foro di Benevento, insieme al quale è elettivamente domiciliato in Napoli, piazza G.B. Vico, n. 36, presso il sig. Covino Francesco

contro

la Regione Campania, in persona del presidente della Giunta regionale p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto di costituzione in giudizio, dall'avv. Maria Vittoria de Gennaro dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81

e nei confronti

del commissario straordinario I.A.C.P. di Benevento, non costituitosi in giudizio

per l'annullamento (previa sospensiva)

- del decreto del presidente della giunta regionale della Campania n. 597 dell'1.9.2003, recante, in esecuzione della delibera di G.R. n. 2499 dell'1.8.2003, lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Istituto

Autonomo Case Popolari di Benevento e la nomina di un commissario straordinario per il tempo necessario alla ricostituzione del consiglio;

- della cennata delibera di giunta regionale della Campania n. 2499 del 1.8.2003;

- di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Campania e l'annessa produzione;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore il consigliere, dott. Arcangelo Monaciliuni;

Uditi, alla pubblica udienza del 16 giugno 2004, i procuratori delle parti, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato quanto segue:

Fatto

Con il ricorso in esame, notificato il 16 settembre 2003 e depositato il successivo 1 ottobre 2003, il sig. Francesco Zarro, componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento, in rappresentanza degli assegnatari, si duole dei provvedimenti innanzi specificati cui tramite la regione Campania ha sciolto detto consiglio di amministrazione e nominato in sua vece un commissario straordinario.

Il gravame è affidato a quattro mezzi di impugnazione, volti a denunciare violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della l. 22.10.1971, n. 865, dell'art. 47 della l.r. 26.7.2002, n. 16, degli artt. 7 ed 8 l. 241/1990, nonchè eccesso di potere sotto diversi profili.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha replicato agli assunti attorei, concludendo per l'infondatezza del gravame.

Con ordinanza collegiale della Sezione n. 4979 del 22 ottobre 2003, la domanda cautelare proposta in seno al gravame è stata respinta. Detta

pronuncia è stata riformata dal Consiglio di Stato, Sezione sesta, con ordinanza n. 111 del 13 gennaio 2004, con il consequenziale accoglimento dell'istanza proposta in primo grado.

All'udienza pubblica del 16 giugno 2004, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Diritto

1- La controversia in esame oppone il sig. Francesco Zarro alla regione Campania che, a mezzo dei provvedimenti impugnati, ha sciolto il consiglio di amministrazione dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento (IACP, d'ora in avanti), di cui il ricorrente faceva parte in rappresentanza degli assegnatari, e nominato in sua vece un commissario straordinario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'organo.

A detta determinazione (del settembre 2003) la Regione è pervenuta: dopo aver preso atto che il Consiglio provinciale di Benevento, rinnovato nel maggio del 2003, non aveva provveduto, ancorchè più volte sollecitato, ad eleggere i propri rappresentanti in seno al ripetuto consiglio di amministrazione dell'IACP; a seguito della decadenza ai sensi dell'art. 9 della l.r. 7.8.1996, n. 17 dei tre consiglieri di amministrazione già in carica e di nomina della Provincia, fra i quali era ricompreso il Presidente del C.d.A.; rilevata l'eccezionalità della situazione legata al venir meno del vertice del consiglio (del Presidente decaduto) e, in una, anche in riferimento a recenti provvedimenti disposti dall'Autorità giudiziaria nei confronti di alcuni dipendenti.

Il ricorrente contesta la determinazione regionale, per più ragioni.

2- Con il primo motivo di ricorso, ne deduce l'illegittimità alla luce del disposto di cui all'art. 47 della legge regionale della Campania 26 luglio 2002, n. 16, che testualmente dispone "*I componenti dei Consigli di amministrazione degli Istituti Autonomi Case Popolari della Regione Campania, scaduto il periodo di nomina previsto dalla legge, restano in*

carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio". La norma sarebbe finalizzata a superare i diversi periodi di durata dei componenti il consiglio di amministrazione, di cui all'art. 6 della l. 22.10.1971, n. 865, prevedendo la prorogatio dell'intero consiglio fino alla nomina del nuovo.

Per quanto qui rileva, l'art. 6 della l. 865 dispone:

- al comma 2 *"che il presidente e, ove previsti dai vigenti statuti, i vicepresidenti degli IACP sono nominati dalla giunta regionale e sono scelti fra i membri eletti dagli enti locali*";

- al successivo comma 3 che i consigli di amministrazione degli IACP sono composti:

"*1) tre membri eletti dal consiglio provinciale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze;*

2) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio;

4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nominati dalla giunta provinciale su terne proposte dalle organizzazioni medesime;

5) un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletto dal consiglio provinciale e scelto in una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari;

6) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative, nominato dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni medesime";

- di poi, al comma 7 che "*il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni*";

- infine, al comma 8 che "*i membri eletti secondo le disposizioni di cui al numero 1) del terzo comma ....restano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti*".

Ne deriva che Presidente dell'IACP è uno dei tre membri designati dalla Provincia e che lo stesso, insieme agli altri due componenti indicati dalla stessa Provincia, nel caso che ne occupa era venuto a cessare dalla carica in una al Consiglio provinciale a sua volta venuto a cessare per scadenza del termine di legge e rinnovato con le elezioni tenutesi il 25 e 26 maggio 2003.

In applicazione di detta previsione, combinata con il disposto dell'art. 9 della legge regionale della Campania 7 agosto 1996, n. 17 (terzo capoverso della delibera di G.R. impugnata) secondo cui "*gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine per ciascuno di essi previsti....e sono prorogati per non più di quarantacinque giorni.....al cui termine decadono*", si è quindi pervenuti alla dichiarazione di decadenza dell'intero consiglio, impossibilitato a funzionare in carenza del suo vertice.

E' questa, ad avviso del Collegio, la peculiarità che contraddistingue il caso di specie e rende legittimo l'operato regionale.

In presenza della inerzia del consiglio provinciale a provvedere alle nuove nomine e, contestualmente, della decadenza ex lege dei componenti del consiglio di nomina provinciale, e quindi del Presidente -le cui funzioni non possono essere esercitate da componenti di diversa estrazione per espressa previsione della norma primaria- deve convenirsi sul fatto che la via percorsa era obbligata per garantire il funzionamento dell'organo nelle more della sua ricostituzione.

A tale conclusione non appare, infatti, possa essere opposto il dettato dell'art. 47 della legge regionale n. 16/2002. Anche se la pronuncia cautelare del Consiglio di Stato è a tale norma che fa riferimento per

accogliere la sospensiva delle determinazioni regionali impugnate, il Collegio ritiene che l'approfondimento della questione qui possibile e dovuto induca a concludere per l'ininfluenza della stessa nel caso dato.

Come fatto rilevare dalla regione Campania nella memoria conclusionale depositata il 3 giugno 2004, mai potrebbe ritenersi che il legislatore regionale possa aver inteso addivenire tacitamente ad una abrogazione della normativa statale che lega la durata in carica dei consiglieri di che trattasi a quella dell'organo che li ha eletti; nè lo stesso legislatore può aver inteso derogare dalla inequivoca e generale ipotesi di decadenza prevista all'infruttuoso decorso del termine di 45 giorni per il rinnovo delle designazioni. Sicchè l'art. 47 in commento, più riduttivamente, si occupa solo dell'ipotesi per così dire fisiologica di prorogatio, ma all'interno del periodo concesso per il rinnovo delle singole componenti dell'organo; e ciò con il corollario che, quando il caso di specie investe la decadenza del Presidente e l'impossibilità di procedere alla sua sostituzione in carenza delle designazioni da parte della Provincia, detta norma non può frapporsi al necessitato esercizio della potestà regionale di assicurare altrimenti il funzionamento dell'*organo*.

Tanto è sufficiente alla bisogna, senza necessità quindi di approfondire la più estrema tesi prospettata ancora dalla regione resistente, secondo la quale la previsione sarebbe comunque inapplicabile in quanto i suoi effetti sarebbero stati limitati all'annualità di riferimento (2002) poichè inserita in una normativa finanziaria (legge finanziaria regionale per il 2002) e senza che essa (l'art. 47 in commento) *espressamente modificasse, integrasse o abrogasse* la disposizione statale, nel caso di dettaglio e quindi cedevole: unica ipotesi questa, asseritamente, in cui una norma inserita in una legge finanziaria potrebbe fuoriuscire dall'ambito temporale di riferimento della finanziaria stessa.

3- E se deve quindi ritenersi corretta la nomina di un commissario straordinario deputato a garantire il funzionamento dell'organo *nelle more del suo rinnovo,* a differenza di quanto sostenuto nei restanti motivi di ricorsi l'operato regionale deve altresì essere ritenuto ragionevole, senza che possa rilevare l'ulteriore giustificazione della determinazione assunta (le indagini giudiziarie) e senza che alcun avviso di avvio del procedimento necessitasse in una fattispecie di decadenza, ovvero di atto doveroso ex lege, alla cui definizione non abbisognava alcun apporto partecipativo.

4- In conclusione, il ricorso è infondato e siccome tale va respinto.

Le spese di giudizio possono essere compensate per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16 giugno 2004.

dott. Giancarlo Coraggio, Presidente

dott. Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, est.

N. 2943/2005
Reg.Dec.
N. 9204 Reg.Ric.
ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Zarro Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Lombardi con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito n. 90, presso lo studio dell'avv. Erminio Striani.

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Maria d'Elia con la quale è elettivamente domiciliata in Roma,, Via Poli, n. 29, presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione stessa.

e nei confronti

del Commissario straordinario dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Benevento e del dott. Lucio Lonardo, non costituitisi in giudizio.

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione I - n. 9709 del 28 giugno 2004.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione appellata;

A.L.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 1° marzo 2005 relatore il Consigliere Guido Salemi. Uditi gli avv.ti Lombardi e d'Elia.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con la deliberazione n. 2499, adottata nella seduta del 1° agosto 2003, la Giunta Regionale della Campania, premesso che i tre membri del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le Case popolari di Benevento avevano raggiunto, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il limite del loro mandato a seguito delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio provinciale di Benevento, tenutesi il 25 e il 26 maggio 2003 e che l'Istituto era stato recentemente interessato da procedimenti disposti dall'Autorità giudiziaria nei confronti di dirigenti e funzionari dell'Istituto medesimo e, in particolare, del massimo dirigente, decideva: a) di ritenere decaduti, qualora non fosse pervenuto dalla Provincia di Benevento, entro il termine del 4 agosto 2003, il provvedimento di nomina dei nuovi rappresentanti, quelli attuali e di determinare, conseguentemente, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto; b) di incaricare il Presidente della Giunta Regionale, trascorso il suindicato termine, della nomina, su proposta dell'Assessore al ramo, del Commissario straordinario dell'Istituto sino alla ricostituzione dell'organo ordinario.

Con decreto del 1° settembre 2003, il Presidente della Giunta Regionale, premesso che, nel termine sopra indicato, non era pervenuto dall'Amministrazione provinciale di Benevento alcun atto per la nomina dei nuovi rappresentanti provinciali, disponeva lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e la nomina di un Commissario straordinario.

Avverso i summenzionati provvedimenti proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania il sig. Francesco Zarro, componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto in rappresentanza degli assegnatari di alloggi economici e popolari.

Con sentenza n. 9709 del 28 giugno 2004, il giudice adito respingeva il ricorso.

A suo avviso, in presenza dell'inerzia del Consiglio provinciale a provvedere alla nuove nomine e, contestualmente, della decadenza ex art. 6 della legge n. 865 del 1971, dei componenti del Consiglio di amministrazione di nomina provinciale e, quindi del Presidente – le cui funzioni non potevano essere esercitate da componenti di diversa estrazione per espressa previsione della norma primaria -, doveva convenirsi sul fatto che la via percorsa era obbligata per garantire il funzionamento dell'organo nelle more della sua ricostituzione.

A tale conclusione non ostava il dettato dell'art. 47 della legge regionale n. 16/2002 ("I componenti dei Consigli di amministrazione degli Istituti Autonomi Case Popolari della Regione Campania, scaduto il periodo di nomina previsto dalla legge, restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio"), non potendosi

ritenere che il legislatore regionale avesse inteso addivenire ad un'abrogazione tacita della normativa statale che lega la durata in carica dei consiglieri in questione a quella dell'organo che li ha eletti, né che lo stesso legislatore avesse inteso derogare alla inequivoca e generale ipotesi decadenza prevista all'infruttuoso decorso del termine di 45 giorni per il rinnovo delle designazioni.

In sostanza, secondo il T.A.R., il citato art. 47 si occuperebbe esclusivamente della disciplina della prorogatio all'interno del periodo concesso per il rinnovo delle singole componenti dell'organo collegiale.

Con ricorso notificato il 16 e il 23 settembre 2004, il sig. Zarro ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

Resiste al ricorso la Regione appellata.

Alla pubblica udienza del 1° marzo 2005, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

D I R I T T O

1.- Come si è esposto nelle premesse di fatto, forma oggetto del ricorso in appello la sentenza n. 9709 del 1994 con cui il T.A.R. per la Campania, Sezione I, di Napoli ha respinto il ricorso proposto dal sig. Francesco Zarro avverso il decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania del 1° settembre 2004, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Benevento e la nomina di Commissario straordinario.

Il decreto in questione è stato adottato in esecuzione della deliberazione n. 2499 del 1° agosto 2003 con la quale la Giunta Regionale, a seguito della

decadenza ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, dei tre rappresentanti provinciali in seno al Consiglio di Amministrazione dell'istituto nonché di recenti provvedimenti giudiziari disposti nei confronti della dirigenza dell'Istituto ha disposto di sciogliere il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo, qualora non fosse pervenuto, entro il 4 agosto 2003, il provvedimento concernente l'elezione dei nuovi rappresentanti provinciali.

2.- In primo grado, il sig. Zarro aveva dedotto la censura – riproposta in sede di appello - di violazione dell'art. 47 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 16, il quale dispone che "I componenti dei Consigli di amministrazione degli istituti Autonomi Case Popolari della regione Campania, scaduto il periodo di nomina previsto dalla legge, restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio".

A suo avviso, anche a seguito della recente riformulazione degli articoli 114 e 117 della Costituzione, la norma contenuta nel citato art. 47 è finalizzata ad attuare il principio della operatività degli organi rappresentati, superando le diversità (irrazionali) della durata in carica dei singoli componenti.

In sostanza, detta normativa avrebbe inteso superare, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva regionale, i diversi termini di durata in carica dei membri eletti dagli enti locali di cui al numero 1, terzo comma, dell'art. 6 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, la cui durata in carica è ancorata a quella del Consiglio provinciale che li ha eletti, dagli altri membri del Consiglio di amministrazione che restano in carica per 5 anni.

Il motivo di appello è infondato.

Ad avviso del Collegio, l'art. 47 della legge regionale ha la finalità di derogare al principio posto dalla precedente legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, che, adeguandosi alle disposizioni contenute nel decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, ha introdotto il principio che gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di durata per ciascuno di essi possono essere prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza.

Non può, invece, attribuirsi alla norma in questione il significato che essa abbia inteso abrogare implicitamente la particolare norma, contenuta nel citato art. 6 della legge n. 865/1971, relativa alla durata in carica dei tre membri eletti dal Consiglio provinciale, non essendovi incompatibilità tra le due disposizioni. Neppure potrebbe parlarsi di abrogazione per effetto di una nuova disciplina, giacché il legislatore regionale non ha introdotto innovazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione degli I.A.C.P.

3.- Per contro, è fondato l'ulteriore motivo di censura con cui l'appellante sostiene che la Giunta Regionale non poteva procedere allo scioglimento dell'intero Consiglio amministrazione, ma avrebbe potuto nominare il Presidente fra gli altri membri eletti dal Consiglio provinciale, ancora in carica, fra cui esso esponente.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Giunta regionale nella deliberazione impugnata, il cui operato è stato ritenuto legittimo dal giudice di prime cure, la decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione eletti dal

Consiglio provinciale ex art. 6, comma 3, punto 1) della legge n. 865, non determina l'impossibilità di funzionamento dell'organo collegiale.

L'art. 6, comma 2, della ripetuta legge n. 865/1971 statuisce che "Il Presidente e, ove previsti dai vigenti statuti, i vicepresidente degli IACP sono nominati dal Giunta Regionale e sono scelti fra i membri eletti dagli enti locali".

Analoga previsione è contenuta nell'art. 4 del D.P.R. 14 febbraio 1975, n. 226, concernente l'approvazione del nuovo statuto-tipo degli istituti autonomi per le case popolari.

Dal momento che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, punto 5, della legge n. 865/1971, anche il rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari è "eletto dal consiglio provinciale", è su quest'ultimo che può ricadere la nomina a Presidente, ove, come nel caso di specie, sia decaduto il Presidente, nominato tra i componenti previsti dal precedente punto1.

Va, inoltre osservato che, poiché per i consigli di amministrazione il quorum strutturale è costituito dalla metà più uno dei componenti del collegio, la legalità delle sedute è assicurata nella fattispecie in esame dalla presenza dei consiglieri di amministrazione in carica (7 su 10), come sostenuto in ricorso; quanto alle funzioni presidenziali, le stesse, ove non si addivenga alla nomina a tale carica del componente del Consiglio di amministrazione di cui al punto 5, possono essere esercitate dal consigliere anziano, in attesa dell'elezione dei nuovi tre consiglieri.

Diversamente opinando, si subordinerebbe la durata dell'incarico della quasi generalità dei componenti del Consiglio di amministrazione a quella dei

componenti eletti dal Consiglio provinciale ai sensi del richiamato punto, il che, per le ragioni esposte, si pone in contrasto con la legge statale n. 865/1971.

4.- La fondatezza del motivo di appello in esame esime il Collegio dall'esaminare le restanti doglianze, ivi compresa quella relativa agli episodi giudiziari riguardanti dirigenti dell'apparato burocratico dell'Ente, che, come risulta, non coinvolgono i componenti del Consiglio di amministrazione e non sono, quindi, suscettivi di inficiare il funzionamento del Consiglio stesso.

5.- In conclusione, per le suesposte considerazioni, l'appello deve essere accolto e, di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso proposto in primo grado dall'appellante, facendo salve le ulteriori determinazioni della Giunta Regionale della Campania in ordine alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Le spese e gli altri oneri del doppio grado di giudizio sono posti a carico dell'Amministrazione regionale e sono liquidati nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado e annulla il provvedimento impugnato, facendo salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione regionale, come specificato in motivazione.

Reg.ric.n. 9204/2004

Condanna la Regione Campania al pagamento a favore dell'appellante delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio che liquida complessivamente in euro 4.000 (quattromila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 1° marzo 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Mario Egidio Schinaia	Presidente
Luigi Maruotti	Consigliere
Giuseppe Minicone	Consigliere
Lanfranco Balucani	Consigliere
Guido Salemi	Consigliere, relatore

Presidente

MARIO EGIDIO SCHINAIA

Consigliere Estensore	Segretario
GUIDO SALEMI	GIOVANNI CECI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....07/06/2005
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

Reg.ric.n. 9204/2004

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria

Reg.ric.n. 9204/2004

27/02/2008 15:41 0817963684 AVV.TURA REG.CAMPAN. PAG 09/12

-024020 AVV. Vellino

CA 1744/04

Studio Legale Lombardi
PATROCINIO IN CASSAZIONE
82100 Benevento - Viale Mellusi n. 40 Tel. e fax 0824 310287 / 311314
e - mail: studio@carminelombardi.191.it

COPIA

ATTO DI PRECETTO IN RINNOVAZIONE

Il sig. **ZARRO Francesco**, nato a Sant'Angelo a Cupolo il 2/4/1940 e res.te in S. Giorgio del Sannio alla Via T. Rossi n. 10/A, c.f. ZRR FNC 40D02 I277D ed elett.te dom.to in Benevento al Viale Mellusi, 40 presso lo studio dell'avv. Carmine Lombardi che lo rapp.ta e difende giusta procura resa a margine del ricorso in appello al Consiglio di Stato notificato il 16/9/2005

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2006. 1010958 del 05/12/2006 ore 11,42
Mitt.: TRIBUNALE BENEVENTO
Fascicolo: XXXVI/1
Contenzioso amministrativo e tributario

PREMESSO

- che con sentenza n. 2943/2005, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale depositata il 7/6/2005, ha accolto l'appello proposto ed in riforma della sentenza resa dal TAR Campania, è stato accolto il ricorso proposto in primo grado ed è stato annullato il provvedimento impugnato.
- che con tale decisione la Regione Campania è stata condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio liquidate complessivamente in €. 4.000,00;
- che tale sentenza è stata notificata in data 12/7/2005 in uno all'atto di precetto;
- che, rimasta inevasa la suddetta intimazione, l'istante procedeva alla notifica di un successivo atto di precetto in data 16.11.2005 e, decorso infruttuosamente il termine di legge dalla notifica del suddetto atto, provvedeva ad effettuare pignoramento presso terzi a carico dell'Amministrazione debitrice;
- che, pertanto, con nota del 03.01.2006, il Dirigente Responsabile, dr. Andreucci ed il responsabile del procedimento, dr. Palladino, dell'Area di Coordinamento Gestione del Territorio Settore Edilizia Pubblica della Regione Campania, manifestando la propria disponibilità in ordine al pagamento richiesto, invitava il sottoscritto procuratore a soprassedere all'avvio della

Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori
29 NOV 2006
21548/Avv

AMM VO
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA
Settore Contenzioso Civile e Penale
30 NOV 2006

procedura di esecuzione forzata, al fine di consentire il perfezionamento delle procedure contabili connesse all'approvazione del bilancio regionale per l'anno 2005;

- che, in riscontro alla suddetta nota, il sottoscritto procuratore comunicava a mezzo fax del 04.01.2006 la propria adesione alla richiesta formulata dall'Amministrazione debitrice di soprassedere alla prosecuzione dell'azione, precisando, altresì, la necessità che l'amministrazione medesima provvedesse in tempi brevi al pagamento, assumendosi anche l'onere delle spese relative all'ulteriore attività giudiziaria svolta dal sottoscritto, per conto del proprio assistito, anteriormente della comunicazione della disponibilità della Regione Campania ad effettuare il pagamento del dovuto;

- che, nonostante l'impegno assunto, a tutt'oggi, la Regione Campania non ha provveduto ad effettuare alcun pagamento e, cosa ancor più grave (per la quale sarà proposta apposita istanza risarcitoria), i funzionari sopra indicati, dopo reiterate sollecitazioni, hanno comunicato che non avrebbero provveduto a tale pagamento;

- che, pertanto, l'esponente intende agire esecutivamente per il recupero delle somme dovute in virtù del predetto titolo esecutivo.

tanto premesso, l'istante così come rapp.to e difeso ed elett.te dom.to.

INTIMA E FA PRECETTO

Alla **Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale,** con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, di pagare, nel termine di giorni 10 dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

- somma liquidata in sentenza	€. 4.000,00
- rimborso forfetario 12,5%	€. 500,00

Studio Legale Lombardi
PATROCINIO IN CASSAZIONE

. CPA 2%		€. 90,00
- IVA 20%		€. 918,00
Totale		**€. 5.508,00**
- interessi ad oggi		€. 146,03

Ed inoltre a titolo di

	SPESE	DIRITTI
- richiesta copie esecutive	€. 44,00	€. 30,00
- accesso ufficio		€. 16,00
- disamina titolo esecutivo		€. 16,00
- delega e autentica di ogni firma		€. 16,00
- atto di precetto		€. 45,00
- dattilo e collazione		€. 10,00
- notifica atto	€. 8,00	€. 16,00
- esame di ogni relata		€. 16,00
- atto di precetto del 16.11.2005		€. 45,00
- notifica atto	€. 8,00	€. 16,00
- pignoramento presso terzi		€. 52,00
- dattilo e collazione		€. 8,00
- consultazioni cliente		€. 52,00
- corrispondenza informativa		€. 52,00
- atto di precetto in rinnovazione		€. 45,00
Totale	**€. 60,00**	**€. 435,00**
- rimborso forfetario 12,5%		€. 54,37
- CPA 2%		€. 9,78
- IVA 20%		€. 99,83

- **Totale** **€. 60,00** **€. 598,99**

E quindi complessivamente la somma di **€. 6.323,02** (Euro seimilatrecentoventitre//02) s. e. e o. oltre agli interessi legali che matureranno fino al saldo effettivo, alle spese di notifica del precetto secondo la liquidazione dell'Ufficiale Giudiziario ed ogni altra spesa successiva occorrenda, con espresso avvertimento che in caso di mancato pagamento nel suddetto termine si procederà ad esecuzione forzata.

Benevento, 21 novembre 2006

Avv. Carmine Lombardi

Addì.....

Io ufficiale giudiziario del.....

ho notificato e dato copia dell'antescritto atto

a REGIONE CAMPANIA in persona del ~~residente in~~ Presidente della Giunta Regionale dom.ta per la carica in NAPOLI alla Via S. Lucia n. 81

mercè consegna fattene .....

.....

Notificato a mezzo della posta con Racc. A.R. Legge 20 Novembre 1982/n. 890

23 NOV 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Assistente U.N.E.P
Franca Pericoli